



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE**

**ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità

POR FSE 2007/2013

Asse II – Occupabilità

Linea di attività e.1.3.

**AVVISO “CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO PER
L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLA REGIONE SARDEGNA”**

QUESITI AL 18/09/2012 (DAL NR. 70 AL NR. 123)

<p>QUESITO NR. 70 13/09/2012</p>	<p>Si chiede se le aziende operanti nel settore agricolo codice Ateco 015000, coltivazioni agricole associate all'allevamento degli animali, possono presentare domanda sul bando del credito di imposta riservato ai lavoratori svantaggiati assunti con al legge 407/90, in quanto non perfettamente chiaro il passaggio contenuto nell'Art. 3 dell'avviso pubblico.(Sono esclusi.....ad eccezione)</p> <p>Gli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli sono esclusi dall'applicazione del Regolamento 800/2008 ad eccezione degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati. Detta categoria di aiuti però non deve rientrare nel campo di applicazione del regolamento CE N. 1857/2006 della Commissione.</p>
<p>QUESITO NR. 71 13/09/2012</p>	<p>UNA DITTA AVEVA STABILMENTE OCCUPATI 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO. IN DATA 16.12.11 HA ASSUNTO UN NUOVO DIPENDENTE E IL 01/06/2012 HA ASSUNTO UN ALTRO DIPENDENTE ENTRAMBE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, USUFUENDO ANCHE DELLE AGEVOLAZIONE DELLA L. 407. NEL MESE DI LUGLIO 2012 UNO DEI DUE DIPENDENTI DI VECCHIA ASSUNZIONE SI E' DIMESSO SPONTANAMENTE E IL DATORE DI LAVORO SI STA APPRESTANDO A SOSTITUIRLO PROBABILMENTE DAL 01.10.2012.LA DIMISSIONE AVVENUTA A LUGLIO 2012 COSA COMPORTA NEL DIRITTO AI BENEFICI DEL CREDITO PER LE DUE ASSUNZIONI FATTE CON SOGGETTI CHE HANNO I REQUISITI RICHIESTI?</p> <p>Se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p> <p>Si rimanda all'art. 12 dell'Avviso pubblico</p>

<p>QUESITO NR. 72 13/09/2012</p>	<p>In riferimento al credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno si chiedono i seguenti chiarimenti per la formulazione della richiesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premesso che l'azienda ha già beneficiato del bando Welfare to work della Provincia di Cagliari e quindi dobbiamo detrarre l'aiuto ricevuto. Nell'allegato 2, nella casella Costo Salariale, dobbiamo scrivere l'importo totale del costo salariale al netto o al lordo del bonus occupazionale welfare to work? Es. costo salariale 27.000 – bonus welfare to work 17.000: dobbiamo scrivere il totale di 27.00 o il netto di 10.000? Devo precisare da qualche parte l'importo dell'aiuto ricevuto dal bando in questione? 2) Nel caso di due lavoratori assunti nel medesimo giorno, come si calcola ULA e il numero di unità lavorative assunte alla data di assunzione del lavoratore? Es. se nello stesso giorno assumo Mario e Piero, nella scheda di Mario il numero di unità passerà da 10 a 11 e nella scheda di Piero da 11 a 12 oppure in entrambe le schede le unità passeranno da 10 a 12?? 3) Possono beneficiare del credito anche i lavoratori che, nel periodo in esame, siano stati confermati a tempo indeterminato, se avevano già un contratto a tempo determinato con la medesima azienda? <p>L'importo dell'aiuto ricevuto deve detrarsi dall'importo del credito d'imposta. Nella modulistica non è prevista l'indicazione dell'importo dell'aiuto ricevuto.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 56 punto 3</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 25.</p>
<p>QUESITO NR. 73 13/09/2012</p>	<p>1) E' possibile usufruire del credito d'imposta per una nuova impresa, nata il 01/01/2012 da donazione d'azienda con passaggio diretto del dipendente dalla impresa cessata alla nuova? Per la nuova impresa può essere considerato incremento occupazionale così come indicato nel quesito n°12 al punto 1)?</p> <p>2) Una cooperativa sociale onlus può usufruire del credito d'imposta?</p> <p>1) Ove siano soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Avviso, e' possibile richiedere il credito d'imposta per la fattispecie rappresentata considerando incremento occupazionale le nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati/molto svantaggiati, sempreché non esistano vincoli o legami fra impresa donante e donata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile</p> <p>2) Ove siano soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Avviso, nulla osta.</p>
<p>QUESITO NR. 74 13/09/2012</p>	<p>Una ditta individuale ha assunto un dipendente con tutti i requisiti previsti, il 01.12.2011, con incremento netto dei suoi dipendenti. Se il nuovo assunto rassegna le proprie dimissioni il 01.10.2012, può la ditta sostituirlo con un altro dipendente con gli stessi requisiti e non perdere il diritto al credito? In caso affermativo, ci sono dei termini temporali da rispettare? Se invece non può sostituirlo perde il diritto al credito sin dall'inizio?</p> <p>Il lavoratore oggetto dello sgravio non può essere sostituito. In caso di dimissioni vedi risposta al quesito nr. 41</p>
<p>QUESITO NR. 75 13/09/2012</p>	<p>Si sottopone il seguente quesito: Si può partecipare all'Avviso pubblico "Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per</p>

	<p>l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna " se per un lavoratore assunto in data 30.12.2011 stiamo usufruendo di un contributo relativo al Bando " Azione di Sistema Welfare to Work" provincia di nuoro. Se si in quale misura?</p> <p>Il credito d'imposta puo' essere cumulato con altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unita' lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 800/2008. In ogni caso il valore complessivo dell'aiuto non puo' superare il 50% dei costi salariali ammissibili sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p>
<p>QUESITO NR. 76 13/09/2012</p>	<p>Per la compilazione del modulo allegato 2 A per un ditta che ha assunto un lavoratore part-time 30 ore settimanali (su 40 settimanali) quindi part-time al 75% è corretto indicare sul modulo questi dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Media in ULA degli occupati a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la data di assunzione _____(zero)_____ - Numero unità lavorative a tempo indeterminato alla data di assunzione del lavoratore per il quale si chiede il contributo (comprensivo della neo-assunzione) ____(0,75)__arrotondato 1_____ - Incremento occupazionale (differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla data di assunzione del nuovo lavoratore e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione)_____ (0,75)_arrotondato 1_____ <p>Vedi risposta al quesito nr. 17</p>
<p>QUESITO NR. 77 13/09/2012</p>	<p>Si pongono i seguenti quesiti riguardo al credito d'imposta:</p> <p><u>Calcolo Ula</u></p> <p>1)-Si chiede se</p> <p style="padding-left: 20px;">I dipendenti assenti per congedo parentale vadano conteggiati nel calcolo della media storica nel calcolo del numero lavoratori mese</p> <p style="padding-left: 20px;">I dipendenti in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto vadano conteggiati nel calcolo della media storica nel calcolo del numero lavoratori mese</p> <p style="padding-left: 20px;">Nel caso di un' assunzione agevolata , di una lavoratrice che successivamente si assenta per maternità obbligatoria, l' assenza comporta una diminuzione della base occupazionale, e conseguentemente decadenza dal beneficio al credito ?</p> <p>2)- Lavoratore assunto ad incremento, successivamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, che riflessi ha sul diritto e mantenimento del credito</p> <p>3)Caso Pratico</p> <p style="padding-left: 20px;">Nuove assunzioni effettuate in data</p> <p style="padding-left: 40px;">01 giugno 2011 1 unita lavorativa</p> <p style="padding-left: 40px;">15 giugno 2011 1 unita lavorativa</p> <p style="padding-left: 40px;">30 giugno 2011 1 unita lavorativa</p> <p style="padding-left: 20px;">Media dodici mesi precedenti 2,8</p> <p style="padding-left: 20px;">Numero lavoratori al 01 giugno 2011 3 unita</p> <p style="padding-left: 20px;">Numero lavoratori al 15 giugno 2011 3 unita</p> <p style="padding-left: 20px;">Numero lavoratori al 30 giugno 2011 3 unita</p> <p style="padding-left: 20px;">Spetta il credito per incremento ? per quante unità ?</p> <p>4)Nuova assunzione effettuata a seguito di dimissioni volontarie Dimissioni avvenute in data 31 maggio 2011</p>

	<p>Assunzione effettuata in data 1 giugno 2011 Media dodici mesi precedenti 1 unità Numero lavoratori al 1 giugno 2011 1 unità Si ha diritto al credito d'imposta per l' assunzione avvenuta in sostituzione di dipendente dimissionario ?</p> <p>5)Con riferimento all' allegato 2 A pagina 2 Si chiede in quale caso debba essere compilata la parte in cui si dichiara che l' assunzione del lavoratore non rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti..... e quali conseguenze abbia sul diritto o meno al credito d'imposta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1)Si rimanda all'art. 5, allegato 1 del regolamento CE 800/2008 - 2) Se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico. - Si rimanda all'art. 12 dell'Avviso pubblico - 3)Vedi risposta al quesito nr. 17 - 4) e 5)Si rimanda all'art. 5 paragrafo 4 dell'Avviso pubblico
<p>QUESITO NR. 78 13/09/2012</p>	<p>In riferimento al credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati regione sardegna, è poco chiaro il passaggio dell'art. 4 in cui si dice che "detti costi salariali vanno depurati da eventuali sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti", in parole povere se il dipendente che da alla ditta l'incremento occupazionale è stato assunto con la legge 407/90 i contributi obbligatori sono da conteggiare solo nella percentuale del 9,19%</p> <p>Vedi risposta ai quesiti nr. 4 e nr. 51 punto 7</p>
<p>QUESITO NR. 79 13/09/2012</p>	<p>In rif. al Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno Por FSE 2007/2013, si chiede la seguente delucidazione:</p> <p>1. Un dipendente "svantaggiato" assunto a tempo determinato a ottobre 2010 e trasformato in tempo indeterminato a giugno 2011 rientra nei beneficiari del credito d'imposta? Oppure l'agevolazione <u>spetta solo ed unicamente</u> per l'assunzione diretta a tempo indeterminato effettuata nel periodo compreso tra il 14/05/2011 e 01/06/2012?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 4</p>
<p>QUESITO NR. 80 13/09/2012</p>	<p>Assunzione effettuata da una società in nome collettivo nei confronti di un soggetto molto svantaggiato moglie di uno dei soci, da l'accesso al credito di imposta?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 3</p>
<p>QUESITO NR. 81 13/09/2012</p>	<p>L'assunzione di un soggetto molto svantaggiato avvenuta in data 12/05/2012 , genitore del datore di lavoro (nel concreto figlio che assume madre), da diritto all'accesso al credito se il datore di lavoro cambia il nucleo familiare in data successiva all'assunzione (es. il 19 settembre 2012)?</p> <p>Le prestazioni lavorative rese tra parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado conviventi, in base alla circolare INPS nr. 179/89 si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo</p>

	<p>stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosita' del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari. (Cass. Sentenza nr. 3287/1986).</p>
<p>QUESITO NR. 82 14/09/2012</p>	<p>L'art. 4 dell'avviso pubblico precisa che <i>“per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale”</i>.</p> <p>Ora, considerato che un primo riproporzionamento per il lavoratore part-time già avviene in quanto l'ammontare del credito di imposta, dovendo essere quantificato in relazione al 50% dei costi relativi ai 12-24 mesi successivi, subisce una riduzione per effetto della minor retribuzione rispetto ad un lavoratore a tempo pieno, si chiede se il credito di imposta quantificato in base al 50% dei costi del lavoratore part-time debba essere ulteriormente ridotto in proporzione alle ore ridotte prestate rispetto alle ore del contratto nazionale.</p> <p>Esempio: lavoratore svantaggiato part-time a 20 ore settimanali con contratto nazionale che prevede 40 ore per il full-time (quindi part-time al 50%). Totali costi sostenuti nei 12 mesi successivi l'assunzione euro 20.000,00; totale credito di imposta calcolato in base al 50% dei costi euro 10.000,00 (50% di 20.000,00).</p> <p>A quanto ammonta il credito di imposta effettivamente spettante? A) 10.000,00 euro, pari al 50% dei costi salariali (20.000,00 x 50%)? oppure B) 5.000,00 euro, ottenuto applicando al 50% dei costi salariali (euro 10.000,00) il rapporto tra le ore ridotte prestate e quelle da contratto (20/40)?</p> <p>Il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione</p>
<p>QUESITO NR. 83 14/09/2012</p>	<p>Si vuole sapere, se il credito d'imposta può essere richiesto anche per l'assunzione della moglie del rappresentante legale di una S.A.S..</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 80</p>
<p>QUESITO NR. 84 14/09/2012</p>	<p>Si chiede un chiarimento in merito al requisito per ottenere il credito d'imposta per 24 mesi O 12 mesi. l'avviso pubblico fa riferimento all'art. 2, punto 19, del Reg. (CE) 800/08 "LAVORATORE SENZA LAVORO DA ALMENO 24 MESI"... per i lavoratori "molto svantaggiati" e "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" nella categoria "svantaggiati" Secondo quanto indicato sopra, il lavoratore beneficiario della L. 407/90, quindi che ha conservato lo status di disoccupato (almeno 24 mesi) all'ufficio del lavoro ma che ha lavorato nel corso 24 mesi precedenti (per brevi periodi e a tempo determinato) ma essendo privo di qualsiasi impiego nei 6 mesi subito precedenti all'assunzione a tempo indeterminato che da diritto al credito di imposta in quale categoria rientra? svantaggiati o molto svantaggiati?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 28</p>
<p>QUESITO NR. 85 14/09/2012</p>	<p>Si chiede un chiarimento riguardante l'art.7 dell'avviso pubblico "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna" : nel caso di accoglimento dell'istanza viene richiesta anche la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette, (fotocopia dell'assegno bancario e fotocopia dell'estratto conto bancario attestante l'addebito, fotocopia dell'assegno circolare o attestazione del bonifico effettuato)... Nel caso di contratti part-time con un netto in busta inferiore ai mille euro e quindi pagamento in contanti , che tipo di documentazione è</p>

	<p>necessario produrre? Basta l'autocertificazione del dipendente attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze da parte della ditta?</p> <p>L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti.</p>
<p>QUESITO NR. 86 14/09/2012</p>	<p>In caso di dimissioni volontarie del dipendente beneficiario del credito durante i 24 o 36 successivi all'assunzione, il credito deve essere restituito integralmente o in proporzione?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 18 punto 9</p>
<p>QUESITO NR. 87 14/09/2012</p>	<p>Considerato che sono ammesse le trasformazioni da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato purché effettuate nell'arco temporale previsto nell'Avviso Pubblico, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico si vuole sapere se la decorrenza del credito è da calcolare dalla prima assunzione a tempo determinato oppure dalla trasformazione a tempo indeterminato.</p> <p>Il credito d'imposta si calcola dalla data di trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato</p>
<p>QUESITO NR. 88 15/09/2012</p>	<p>Relativamente ai soggetti svantaggiati si chiedono i seguenti urgentissimi chiarimenti riferiti all'avviso pubblico regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) art.3 punto 2, lettera d: cosa si intende per adulti che vivono soli con persone a carico? Si fa riferimento alla situazione di fatto? Come si può dimostrare questo status? 2) art.3 punto 2, lettera e: è possibile avere un elenco di tutte le professioni e i settori rientranti? 3) art.3 punto 2, lettera f: quali sono queste minoranze? La L. 482/99 e il III Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio sardo individua solo due tipologie di minoranze, i catalani nel comune di Alghero e i SARDI in altri territori, come ad esempio Sassari. Ciò significa che tutti i sardi (intesi come Sardi i nati in Sardegna) residenti nella provincia di Sassari rientrano nell'agevolazione? E per i catalani invece, come si dimostra tale origine? <ol style="list-style-type: none"> 1) Si fa riferimento agli adulti che vivono soli con una o più persone fiscalmente a carico 2) Il tasso di disparità uomo-donna è ottenuto dalla differenza tra le incidenze percentuali delle componenti maschili e femminili dell'occupazione per settore. Il tasso di disparità medio nazionale uomo donna in tutti i settori economici è pari al 19.22% che maggiorato del 25% così come indicato nel Regolamento 800/2008 si attesta al 24,03, pertanto i settori da considerare svantaggiati per le donne sono: l'Agricoltura (tasso di disparità uomo-donna del 42,76%) e l'Industria (tasso di disparità uomo-donna del 59,36%). mentre nel settore dei servizi il tasso di disparità medio nazionale uomo donna, è pari allo 0,97 pertanto entrambi i generi (maschio e femmina) non si possono considerare soggetti svantaggiati. 3) La Legge 482/1999 dispone che <i>"La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni"</i>. Pertanto a norma della L. 482/1999 occorre verificare eventuale adozione di atti da parte dei consigli provinciali che stabiliscono l'ambito territoriale di applicazione delle tutele delle minoranze linguistiche.

<p>QUESITO NR. 89 15/09/2012</p>	<p>1.Si chiede se i contributi obbligatori versati alla cassa edile per le aziende edili sono da ricomprendere tra i costi oggetto del credito d'imposta.</p> <p>2.Si chiede se bisogna tener conto esclusivamente dell'anzianità di iscrizione liste dei disoccupati oppure fa riferimento all'effettivo stato di disoccupazione. Esempio: il lavoratore era privo di occupazione da tre anni; risulta iscritto quale disoccupato da soli sette mesi. In quale condizione soggettiva si trova ? Molto svantaggiato oppure svantaggiato ?</p> <p>3.Si chiede se un lavoratore per il quale non si è chiesto il credito d'imposta , rassegna le dimissioni durante il periodo di godimento del credito d'imposta determinando così una diminuzione del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione del dipendente agevolato, fa sì che l'azienda decada dal diritto al credito ? Esempio: media storica sei dipendenti , numero al momento dell'assunzione compreso l'agevolato sette, dimissioni durante l'anno di godimento del credito di due lavoratori storici, quindi alla fine del mese il numero dei lavoratori è pari a cinque. Permane il diritto al credito ?</p> <p>Si pone il seguente caso: Situazione media storica 5,76 comprensiva di 1,73 lavoratori dimissionari Numero lavoratori al momento dell'assunzione 6 (compreso l'agevolato) Dimissioni di un lavoratore (non agevolato) durante il periodo di godimento del credito non rimpiazzato. Quindi il numero dei dipendenti alla fine del mese è di 5. Inferiore alla media storica, ma superiore alla stessa se detraggo i dimissionari (1,73) Permane il diritto al credito o decade ?</p> <p>4.I compensi erogati a titolo di incentivo, premio produttività o simili vanno inclusi nella retribuzione sulla quale calcolare il credito ? Ed il lavoro supplementare va incluso ?</p> <p>5.Per il calcolo della forza lavoro nei dodici mesi precedenti l'assunzione devono essere esclusi tutti i dipendenti assunti a tempo determinato ? Compresi quelli eventualmente assunti per sopperire ai così detti picchi di produzione o temporanee intensificazioni dell'attività che si manifestano, ad esempio nel periodo estivo per aziende che lavorano tutto l'anno ma assumono anche personale in più limitatamente al periodo estivo ?</p> <p>1.Vedi risposta al quesito 51 punto 7 2.Vedi risposta al quesito nr. 5 3.Se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico. 4.Vedi risposta al quesito nr. 51 punto 7 5.Vedi risposta al quesito nr. 51 punto 5</p>
<p>QUESITO NR. 90 15/09/2012</p>	<p>Relativamente all'art.5 dell'avviso pubblico si chiede se anche la procedura di cig in deroga inibisce il credito d'imposta.</p> <p>Anche nel caso di CIG in deroga l'impresa non possiede i requisiti per ottenere l'aiuto.</p>
<p>QUESITO NR. 91 16/09/2012</p>	<p>Il numero dei dipendenti diminuisce durante il periodo di godimento del credito per effetto di dimissioni di lavoratori a tempo indeterminato, per i quali non è stato richiesto il credito d'imposta.</p> <p>Cosa succede se i lavoratori non sono stati rimpiazzati ? Nel caso di licenziamenti è scontato che il diritto al credito venga meno, ma nel caso di dimissioni, che non</p>

	<p>sono dipese dal datore di lavoro perché dovrebbe decadere dal diritto al credito ?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 89 punto 3</p>
<p>QUESITO NR. 92 1709/2012</p>	<p>Si chiedono chiarimenti sul seguente esempio, che lascia adito a qualche dubbio: - un'azienda ha una media occupazionale (nei dodici mesi precedenti l'assunzione del soggetto svantaggiato) pari ad 1,20; il giorno dell'assunzione, la consistenza occupazionale è pari a 3 unità. Dal mese successivo, per effetto di dimissioni o riduzioni di orario di lavoro di altri soggetti (non dello svantaggiato), la consistenza occupazionale è scesa a due unità. Esiste pur sempre, dunque, un incremento sulla media "storica" dei dodici mesi precedenti, ma non si raggiunge più la consistenza realizzata al momento dell'assunzione. Il diritto al credito di imposta persiste anche in tal caso?</p> <p>Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p>
<p>QUESITO NR. 93 1709/2012</p>	<p>In riferimento al credito d'imposta in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: - In caso di trasformazione di un lavoratore da tempo determinato a tempo indeterminato, il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico deve sussistere all'atto dell'assunzione o all'atto della trasformazione? - Si chiede un esempio relativo al calcolo dei costi salariali.</p> <p>- Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso devono sussistere alla data di trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Vedi risposta al quesito nr. 51 punto 7</p>
<p>QUESITO NR. 94 1709/2012</p>	<p>Si chiede se il credito d'imposta spetti ad un'Azienda che ha assunto il dipendente nel mese di maggio 2012 e ha pagato le retribuzioni sino alla paga di agosto in contanti e che procederà al pagamento tracciabile con assegno o bonifico a partire dal mese di settembre 2012. Si chiede specificamente se l'agevolazione può essere concessa almeno per le mensilità il cui pagamento risulta tracciabile.</p> <p>L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti.</p>
<p>QUESITO NR. 95 17/09/2012</p>	<p>In relazione alla presentazione delle istanze per il credito d'imposta di cui al Por Fse 2007/2013 - Asse II "Occupabilità" - Linea di attività e.1.3, si chiede se il diritto al credito permane se la ditta/società dovesse licenziare alcune unità lavorative (che non siano quelle con i requisiti per gli incentivi), dopo la domanda di ammissione ai benefici. Rimanendo dunque in servizio i lavoratori a tempo indeterminato indicati sulla domanda, e cessando altri lavoratori assunti anch'essi a tempo indeterminato o determinato, ma di cui non permane la necessità di impiego presso l'azienda.</p> <p>Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p>
<p>QUESITO NR. 96 17/09/2012</p>	<p>In relazione al credito d'imposta si pongono i seguenti quesiti 1) L'art. 2 c. 5 del DL 79/2011 stabilisce che " per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto " (giugno 2011) ogni lavoratore assunto costituisce incremento della base occupazionale. Questo vorrebbe dire che se un'azienda costituita con dipendenti dal predetto periodo in poi assume svantaggiati, non avrebbe problemi di controllo delle medie ? Il lavoratore e' sempre in esubero ? In altre parole a prescindere da ogni eventuale decremento il lavoratore e' sempre</p>

beneficiario del credito ?

2) All'art. 7 dell'avviso pubblico fra la documentazione attestante la spesa sostenuta e' previsto al punto 5 che vengano prodotti documenti attestanti il pagamento delle competenze nette :

- se il pagamento e' avvenuto per contanti e' possibile produrre un'autocertificazione a firma del lavoratore che attesta di essere stato pagato per contanti ?

- se il pagamento e' avvenuto con assegno bancario e (come spesso succede) non si fa' la fotocopia dell'assegno, bisogna chiederne copia alla banca (con notevole allungamento dei tempi) ?

- se il pagamento e' avvenuto con assegno circolare, cosa succede se (come spesso accade) non si e' fatta prima la fotocopia o non si e' conservato il cedolino, considerando che nel caso di specie neanche la banca ha copie di sua pertinenza ?

3) All'art. 10 del bando e' previsto che il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato, ne' con altre misure di sostegno comunitario. Si potrebbe avere un elenco di questi aiuti ? La Legge Regionale 12 / 2008 (che prevede incentivi anche per la trasformazione degli apprendisti) ,il "bonus inps giovani genitori" ed il "bando lunga estate" rientrano fra questi ?

4) un lavoratore assunto il 01/07/2011 e' rimasto in eccedenza ogni fine mese rispetto alla ULA dei 12 mesi precedenti l'assunzione e, per effetto delle dimissioni ad aprile 2012(non compensate con altra assunzione nello stesso mese) di un lavoratore compreso nella predetta ULA, decade dal credito nello stesso mese. Il credito che ha maturato da Luglio 2011 a Marzo 2012 gli compete ? In altre parole e' possibile chiedere il bonus per quel lavoratore oggi limitatamente al predetto periodo, considerando che lo stesso lavoratore e' sempre presente in azienda ?

5) un lavoratore svantaggiato e' stato assunto il 01 Luglio 2011 e ha maturato il credito sino al 30/06/2012. Se, nonostante esista gia' documentazione attestante la spesa sostenuta per quel lavoratore, si chiede inavvertitamente un credito d'imposta piu' alto rispetto alla predetta spesa, ma si utilizza quello giusto, potrebbero esserci problemi ?

6) Un' azienda nei 12 mesi precedenti l'assunzione del soggetto svantaggiato aveva dipendenti a tempo indeterminato solo per una parte di questi 12 mesi. Se, per esempio, vi era un solo dipendente per 6 mesi il calcolo come va fatto "1 diviso 365 x 182,50 = 0,50" oppure " 1 diviso 182,50 x 182,50 = 1". In altri termini la media e' 1 o 0,50 ?

7) se nel corso del periodo agevolato (12 o 24 mesi) il lavoratore portatore di credito chiede una trasformazione del contratto (che il suo datore di lavoro accetta) da tempo a pieno a tempo parziale e secondo i calcoli della ULA e' sempre in eccesso, puo' continuare a maturare il credito d'imposta ?

8) Il credito d'imposta in questione e' un intervento " de minimis" ?

9) fra i documenti da produrre ai fini dell'attestazione della spesa sostenuta vi sono i cedolini mensili dei dipendenti interessati (cfr art. 7 avviso pubblico, n. 3 elenco dipendenti). Devono essere quelli firmati dal lavoratore o sono sufficienti le ristampe dei detti cedolini dalla procedura paghe senza firma del lavoratore ?

10) nella ULA dei 12 mesi precedenti sono compresi pro-quota i lavoratori stagionali o solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato ?

11) la seconda pagina dell'allegato 2 e' composta da 3 spazi per l'indicazione di altrettanti dipendenti. Ove i dipendenti interessati fossero piu' di 3, bisogna utilizzare un altro allegato o aggiungere righe all'interno dello stesso allegato ?

1) Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico inoltre ai sensi dell'art. 12 lettera b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni dalla data di assunzione nel caso delle piccole medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, il diritto al credito d'imposta decade e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già usufruito

2) L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti.

3)La L.R. nr. 12/2001 ed il bando "lunga estate" sono aiuti di stato in regime De Minimis. Vedi risposta al quesito nr. 14 punto 2. Se il bonus INPS giovani genitori rientra negli "aiuti di stato" di cui ai regolamenti comunitari si applica quanto indicato nella risposta al

	<p>quesito nr. 14 punto 2</p> <p>4) Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p> <p>5) Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso l'importo del credito d'imposta da portare in compensazione è quello calcolato esclusivamente sulla base dei costi salariali già sostenuti.</p> <p>6) L'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore svantaggiato deve essere aggiuntiva rispetto al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato calcolato nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione</p> <p>7) Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico l'impresa può continuare a beneficiare del credito d'imposta.</p> <p>8) Si rimanda all'art. 10 dell'Avviso pubblico</p> <p>9) Sono ammesse entrambe le possibilità</p> <p>10) Vedi risposta al quesito nr. 62</p> <p>11) Sono ammesse entrambe le soluzioni</p>
<p>QUESITO NR. 97 17/09/2012</p>	<p>Si pongono i seguenti quesiti riguardo il credito d'imposta:</p> <p>1) Il 07/06/2011 una società ha assunto un nuovo dipendente. La media dei dipendenti occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione è di : 11,25 mentre il numero delle unità lavorative a tempo indeterminato alla data di assunzione del lavoratore è di 12,25 (INCREMENTO = 1 unità). Il 10/08/2011 la ditta ha licenziato un dipendente per giusta causa (non il dipendente del credito d'imposta). Per verificare se nel mese di agosto 2011 spetta ancora il credito d'imposta come si deve considerare il dipendente licenziato? Va conteggiato per frazione di mese quindi 1X 10gg / 31 gg che corrisponde a 0,32 unità? oppure non deve essere conteggiato per nulla? Non considerandolo il totale dei dipendenti occupati ad 08/2011 è di 11,25 quindi pari alla media dei dipendenti occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione.</p> <p>2) Sempre la stessa ditta che il 10/08/2011 ha licenziato un dipendente per causa disciplinare (giusta causa), il 28/09/2011 ha assunto un'altro dipendente con la stessa qualifica. L'assunzione di quest'ultimo può essere considerata in sostituzione del dipendente licenziato anche se trascorso più di un mese dal licenziamento?</p> <p>1) Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p> <p>2) Vedi risposta al quesito nr. 14 punto 1 inoltre si rimanda all'art. 12 dell'Avviso pubblico</p>
<p>QUESITO NR. 98 17/09/2012</p>	<p>-Dalla lettura del quesito 26 sembrerebbe di capire che nel caso in cui il lavoratore sia stato pagato in contanti (benchè nel rispetto dei limiti della normativa di legge) l'azienda non possa accedere al credito d'imposta in quanto potrebbe far valere solo la busta paga firmata dal lavoratore. E' corretta l'interpretazione? Il punto 4 dell'art.7 (Dichiarazione di ciascun lavoratore interessato dell'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle spettanze nette) s'intende in aggiunta al punto 5?</p> <p>-Nel caso il lavoratore fosse stato pagato per alcuni mesi in contanti e altri con assegno, si potrebbe chiedere il credito d'imposta per quei mesi in cui ha utilizzato mezzi di pagamento tracciabili?</p> <p>-Nel caso che il datore di lavoro non avesse provveduto a far fotocopia dell'assegno ma avesse solo la matrice dell'assegno?</p> <p>- L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti.</p> <p>- Le imprese sono tenute ad inviare alla Regione la documentazione attestante la spesa</p>

	sostenuta indicata all'art. 7 dell'Avviso pubblico.
QUESITO NR. 99 17/09/2012	<p>Si chiede risposta al seguente quesito: Nel periodo tra il 30/04/2011 e alla data del 30/04/2012, Una ditta ha in forza numero 4 lavoratori a tempo indeterminato e uno a tempo determinato. Il giorno 02/05/2012 assume un lavoratore molto svantaggiato. Inoltre, nel periodo sopra indicato, ha numero 10 lavoratori con contratto a progetto. Rientra nelle agevolazioni e per quanto, considerando che l'incremento dei tempi indeterminati è avvenuto con un'assunzione con agevolazione I.407/90?</p> <p>Vedi risposta ai quesiti nr. 62 e nr. 4</p>
QUESITO NR.100 17/09/2012	<p>Si pone il seguente quesito: - Il datore di lavoro ha assunto un lavoratore molto svantaggiato in data 01.01.2012 part-time 60% ed è tutt'ora l'unico dipendente in forza pari quindi a 0,60 unità. La media relativa ai 12 mesi precedenti l'assunzione (01.01.2011 al 31.12.2011) è costituita da un dipendente a tempo pieno occupato dal 01.01.2011 al 30.09.2011, data in cui l'unico dipendente in forza ha rassegnato le dimissioni, e pertanto la media ammonta a 0,75. In questo caso spetta al datore di lavoro il credito d'imposta non essendoci incremento all'atto dell'assunzione del lavoratore molto svantaggiato a causa di dimissioni? - E se invece all'atto dell'assunzione del lavoratore svantaggiato il datore di lavoro incrementa la media dei 12 mesi precedenti ma dal mese successivo alla nuova assunzione, a causa di dimissioni di alcuni lavoratori rientranti nella media, il nuovo assunto svantaggiato non rappresenta più un incremento, il datore può continuare a fruire del credito d'imposta?</p> <p>- Si rimanda all'art. 5 paragrafo 4 dell'Avviso - Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p>
QUESITO NR. 101 17/09/2012	<p>Si pone il seguente quesito: UN'AZIENDA CON INIZIO ATTIVITA' IN DATA 11/01/2012 HA ASSUNTO DUE LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI A TEMPO INDETERMINATO LEGGE 407/90 DAL GIORNO 11/01/2012. PER UNA DIPENDENTE IN ASTENSIONE ANTICIPATA DAL 17/04/2012 E' STATO RICHIESTO IL PAGAMENTO DIRETTO DAL PARTE DELL'INPS DELL'INDENNITA' DI MATERNITA' A CARICO INPS (80%). LA DITTA HA PRESENTATO ALL'INPS UN'AUTOCERTIFICAZIONE, NELLA QUALE DICHIARA DI TROVARSI IN DIFFICOLTA ECONOMICHE TALI, DA NON POTER PROVVEDERE AD ANTICIPARE IN BUSTA PAGA L'INDENNITA'. IL DURC RISULTA REGOLARE. PUO' PARTECIPARE AL BANDO?</p> <p>- Per beneficiare del credito d'imposta l'impresa deve dichiarare di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi e di non essere in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'art. 1 par. 7 del Regolamento CE nr. 800/2008 (Art. 5 dell'Avviso pubblico).</p>
QUESITO NR. 102 17/09/2012	<p>1) Si chiede di sapere se per individuare i costi salariali utili al calcolo del credito d'imposta si debbano considerare i costi compresi a partire dal giorno dell'assunzione del dipendente o dal mese successivo all'assunzione. Per esempio per una dipendente assunta il 17/06/2011, i costi andranno calcolati dal 17/06/2011 al 16/06/2012 o dal 01/07/2011 al 30/06/2012?</p> <p>2) Tra i costi sostenuti debbono essere compresi anche i ratei delle mensilità aggiuntive di competenza anche se corrisposti a 07/2012 ossia trascorsi i 12 mesi</p>

	<p>dall'assunzione?</p> <p>1) Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso si considerano "i costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione"</p> <p>2) Vedi risposta al quesito nr. 51 punto 7</p>
<p>QUESITO NR. 103 17/09/2012</p>	<p>Si chiedono maggiori chiarimenti sul seguente caso: una ditta individuale con due unità locali effettua, durante il periodo obbligatorio di mantenimento dei posti di lavoro (12 mesi nel caso di lavoratori svantaggiati), il licenziamento del personale a tempo indeterminato a causa della chiusura definitiva di una sede operativa per la quale non è stata richiesta l'agevolazione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta? Pur considerando che i lavoratori a tempo indeterminato oggetto dell'agevolazione, sono impiegati nell'unità locale non soggetta alla chiusura.</p> <p>Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla lettera a) dell'art. 12 dell'Avviso pubblico.</p>
<p>QUESITO NR. 104 17/09/2012</p>	<p>Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito all'applicazione del credito d'imposta: Apprendista trasformato a tempo indeterminato a marzo 2012, dalle risposte già date abbiamo visto che il credito d'imposta spetta anche per le trasformazioni salvo il possesso di tutti gli altri requisiti;</p> <p>Dalla scheda anagrafica che abbiamo (precedente all'assunzione come apprendista) il lavoratore risulta in possesso di un attestato professionale rilasciato dall'ANAP SARDEGNA, chiediamo se con tale attestato può essere considerato lavoratore svantaggiato;</p> <p>Inoltre per tale dipendente l'azienda sta beneficiando anche dei contributi in conto occupazione previsti dalla legge regionale n. 12/2001, si chiede se il credito può essere cumulato con i contributi in conto occupazione</p> <p>Il lavoratore svantaggiato è colui che non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3)</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 96 punto 3</p>
<p>QUESITO NR. 105 17/09/2012</p>	<p>Si pone il seguente quesito: i contributi di cassa edile rientrano nel calcolo della retribuzione utile per il credito d'imposta sud di cui al D.L. 70/2011.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 51 punto 7</p>
<p>QUESITO NR. 106 17/09/2012</p>	<p>Si vorrebbe un chiarimento per quanto riguarda il credito d'imposta 2012:</p> <p><i>Nel caso di una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato effettuata nell'arco temporale previsto dall'Avviso Pubblico, il possesso del requisito di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato deve essere verificato al momento dell'assunzione o della trasformazione?</i></p> <p>Il possesso del requisito di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato si verifica alla data di trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato</p>
<p>QUESITO NR. 107 18/09/2012</p>	<p>Si vuole sapere cosa indicare nell'allegato 2 A, nel campo relativo al numero unità lavorative.</p>

	<p>Esempio se l'assunzione è di un lavoratore con part time al 50%, si indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità 1 (un lavoratore) - unità 0,50 (un lavoratore). <p>Vedi risposta al quesito nr. 17</p>
<p>QUESITO NR. 108 18/09/2012</p>	<p>In merito al calcolo del costo salariale, si chiede se esso vada indicato al netto dello sgravio L.407/90 (in quanto costo non sostenuto) o se comunque vada indicato il lordo e poi depurato nell'indicazione del credito d'imposta richiesto.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso pubblico il credito di imposta si calcola nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione. Detti costi salariali vanno depurati da eventuali sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti</p>
<p>QUESITO NR. 109 18/09/2012</p>	<p>Si pongono i seguenti quesiti in merito al credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna:</p> <p>1° domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'Apprendista assunto nel 2006 e trasformato dopo il 14/05/2011 usufruisce del credito? <p>2° domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione e la trasformazione di un contratto a tempo determinato deve avvenire nel periodo interessato (14/05/2011-01/06/2012) per poter usufruire del credito? oppure è sufficiente che solo la trasformazione avvenga nel periodo interessato (14/05/2011-01/06/2012)? <p>3° domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per adulti soli cosa si intende? persone single con famigliari a carico, vedovi, oppure si intende anche persone sposate con un'unico reddito/ separati/ conviventi? <p>4° domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengono considerati svantaggiati lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che provengono da altra azienda licenziati nei sei mesi precedenti la data di assunzione? <p>1) Vedi risposta al quesito nr. 7 punto 2 2) Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 4 3) Vedi risposta al quesito 88 punto 1 4) Vedi risposta al quesito nr. 5</p>
<p>QUESITO NR. 110 18/09/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In relazione al credito di imposta di cui all'oggetto, si chiede di sapere se un'azienda che ha incrementato il numero dei lavoratori occupati a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda, disciplinato dall'art. 2112 Codice Civile, possa beneficiare del credito in presenza dei requisiti previsti, considerato che i dipendenti sono stati "acquisiti" ossia non c'è stata interruzione del rapporto di lavoro tra la cedente e la cessionaria e pertanto non si è proceduto all'assunzione dei dipendenti, ma al semplice passaggio tra le due società interessate. - Si chiede , inoltre, come si deve procedere nel calcolo dell'incremento occupazionale nelle società collegate e/o controllate. - L'incremento occupazionale dovuto all'acquisizione di un ramo d'azienda è ammissibile. Tuttavia, per richiedere il diritto al contributo di cui alla presente procedura devono essere soddisfatti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'Avviso. A tale proposito giova ricordare, ed esempio, che le nuove assunzioni a tempo indeterminato devono riferirsi esclusivamente a soggetti svantaggiati/molto svantaggiati - Il calcolo dell'incremento della base occupazionale va eseguito a cura del proponente in base alle prescrizioni dell'avviso, quindi, anche, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate
<p>QUESITO NR. 111 18/09/2012</p>	<p>Si sottopone il seguente quesito in merito al credito d'imposta:</p> <p>una società, costituita nell'anno 2011, in data 01/01/2012 ha acquisito un ramo d'azienda con personale dipendente. Si chiede se il personale acquisito, avendo i requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento CE, possa costituire incremento</p>

	<p>occupazionale da permettere di richiedere il credito imposta?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 110</p>
<p>QUESITO NR. 112 18/09/2012</p>	<p>Nella determinazione del credito di imposta spettante devono essere tenute in considerazione le intensità massime di aiuto previste dalla carta degli aiuti di stato a finalità regionale?</p> <p>In tal caso, considerato che per la Sardegna i massimali di intensità previsti dalla carta degli aiuti a finalità regionale sono inferiori al 50% dei costi salariali degli interessati, si chiede conferma se, nel caso della Sardegna, il credito di imposta da indicare come spettante non potrà mai coincidere con il 50% dei costi salariali in quanto tale dato sarebbe comunque superiore alle soglie massime di intensità di aiuto previste per la Regione Sardegna dalla suddetta carta degli aiuti a finalità regionale.</p> <p>Si rimanda all'art. 10 dell'Avviso pubblico</p>
<p>QUESITO NR. 113 18/09/2012</p>	<p>In merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui alla L. 70/2011 si pongono i seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ha diritto al credito un lavoratore molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato con part-time di tipo misto con mesi lavorati e mesi in cui non presta attività lavorativa? 2) nel caso in cui nei primi mesi dopo l'assunzione si sia provveduto al pagamento della retribuzione in contanti poi si passi al pagamento tracciabile, per esempio da maggio 2012, mese in cui il dipendente e' stato assunto, ad agosto 2012 pagamento in contanti da settembre in poi pagamento tracciabile (assegno o bonifico) si può presentare istanza di credito d'imposta? Se si il credito si calcola solo dal momento in cui e' possibile dimostrare il pagamento? 3) Si ha diritto al credito previsto per i lavoratori molto svantaggiati nel caso di assunzione con L. 407/90 di un lavoratore che ha lavorato presso lo stesso datore di lavoro nei mesi precedenti l'assunzione, con contratto part-time non superando la soglia di reddito e mantendo lo stato di disoccupazione? <ol style="list-style-type: none"> 1) Fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico nulla osta alla presentazione della richiesta del credito d'imposta 2) L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti 3) Vedi risposta al quesito nr. 28
<p>QUESITO NR. 114 18/09/2012</p>	<p>Un'azienda che ha assunto ad Aprile 2012 il dipendente per 15 ore settimanali poi incrementa l'orario a partire dal 1 Settembre 2012. Per il calcolo del credito può tener conto della trasformazione aumentando così il credito dovuto all'incremento del salario? O ci si deve tener conto del Lordo convenuto all'origine del contratto?</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso pubblico il credito di imposta si calcola nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p>
<p>QUESITO NR. 115 18/09/2012</p>	<p>- Si vorrebbe avere un'informazione riguardo la compatibilità tra i due bandi: "Bonus SUD" e /o Welfare to work " Call center" per l'assunzione di lavoratori svantaggiati. Stante il fatto che l'azienda possieda tutti i requisiti d'accesso, è possibile accedere ad entrambe le forme di contributo?</p> <p>- Inoltre vorrei sapere se è prevista la pubblicazione di un prossimo bando per il Bonus SUD una volta chiuso quello attuale.</p> <p>- Il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 800/2008. In ogni caso il valore complessivo dell'aiuto non può</p>

	<p>superare il 50% dei costi salariali ammissibili sostenuti nei 12/24 mesi successivi all'assunzione.</p> <p>- Si rimanda all'art. 3 secondo paragrafo dell'Avviso pubblico</p>																												
<p>QUESITO NR. 116 18/09/2012</p>	<p>Si espone il seguente quesito: Un datore di lavoro ha assunto una sig.ra del 1956, che lavora part-time presso uno studio, si vuole capire se rientra tra i lavoratori svantaggiati avendo più di 50 anni di età, o il fatto che la stessa abbia un impiego retribuito da meno di sei mesi la escluderebbe? cioè per intenderci i requisiti che devono possedere i lavoratori sono alternativi o no ?</p> <p>Sono alternativi</p>																												
<p>QUESITO NR. 117 18/09/2012</p>	<p>Si chiedono chiarimenti sulla possibilità di usufruire del credito d'imposta da parte di una S.a.s. che al termine dell'anno verrà incorporata, tramite operazione societaria (fusione), in una S.r.l. che avrà una nuova partita IVA. Dato che il dipendente proseguirà il rapporto con la S.r.l., la stessa potrà proseguire ad usufruire del credito d'imposta o la S.a.s dovrà restituire il credito maturato?</p> <p>Si ricorda che il punto b dell'art. 12 dell'avviso dispone che <i>"se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo dalla data di assunzione di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese"</i>, ciò è causa di decadenza dei benefici ottenuti e, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d'imposta di cui ha già usufruito.</p> <p>Con riferimento al tema delle fusioni di impresa si precisa, tuttavia, che l'Art. 2504 del codice civile prevede che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte". Pertanto, se il lavoratore assunto che beneficia del contributo dovesse risultare ancora dipendente, ancorché presso l'impresa incorporante, ricorrono le condizioni di conservazione del posto di lavoro prescritte dall'avviso.</p>																												
<p>QUESITO NR. 118 18/09/2012</p>	<p>Si espongono i seguenti quesiti: 1)In data 02/03/2012 sono stati assunti n. 4 dipendenti tutti part time a 30 ore, la media degli occupati nei 12 mesi precedenti è pari a 205,05 e il numero degli occupati al 02/03/2012 compreso n. 1 dei 4 neo assunti è 202,89 - con n. 2 dei neo assunti è 203,69 - con n. 3 dei neo assunti è 204,49 e con tutti i 4 neo assunti è 205,29. Si rileva un incremento occupazionale pari a (205,29 - 205,05) 0,24 solo se consideriamo tutti i 4 neo assunti al 02/03/2012. Si chiede se si ha diritto al credito d'imposta per tutti i n. 4 neo assunti o solo per uno di loro.</p> <p>2)I dipendenti con contratto part time verticale che lavorano 6 mesi su 12, che sono comunque in forza in azienda con contratto a tempo indeterminato come vanno conteggiati nella media dei 12 mesi precedenti la nuova assunzione? Es.: n. 2 dipendenti in forza di cui n. 1 part time verticale a 20 ore che lavora da marzo ad agosto, la neo assunzione è del 01/01/2012, la media è così determinata:</p> <table> <tr> <td>gennaio 2011</td> <td>1</td> <td>luglio 2011</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>febbraio 2011</td> <td>1</td> <td>agosto 2011</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>marzo 2011</td> <td>1,5</td> <td>settembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>aprile 2011</td> <td>1,5</td> <td>ottobre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maggio 2011</td> <td>1,5</td> <td>novembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>giugno 2011</td> <td>1,5</td> <td>dicembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">n. media 12 mesi precedenti</td> <td colspan="2">1,25</td> </tr> </table> <p>E' corretto così o il dipendente part time verticale va conteggiato in tutti i 12 mesi?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 56 punto 2 e 3</p>	gennaio 2011	1	luglio 2011	1,5	febbraio 2011	1	agosto 2011	1,5	marzo 2011	1,5	settembre 2011	1	aprile 2011	1,5	ottobre 2011	1	maggio 2011	1,5	novembre 2011	1	giugno 2011	1,5	dicembre 2011	1	n. media 12 mesi precedenti		1,25	
gennaio 2011	1	luglio 2011	1,5																										
febbraio 2011	1	agosto 2011	1,5																										
marzo 2011	1,5	settembre 2011	1																										
aprile 2011	1,5	ottobre 2011	1																										
maggio 2011	1,5	novembre 2011	1																										
giugno 2011	1,5	dicembre 2011	1																										
n. media 12 mesi precedenti		1,25																											
<p>QUESITO NR. 119</p>	<p>Quesito</p>																												

<p>18/09/2012</p>	<p>L'Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto, Alla pag. 9 – “che inoltre, l'impresa non ha fatto ricorso alla Cig, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi”; Se il datore di lavoro ha licenziato negli ultimi sei mesi per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche? è sempre escluso?</p> <p>Se l'impresa, come previsto all'art. 5 “Condizioni per ottenere l'aiuto” dell'Avviso pubblico non ha fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico nulla osta alla presentazione della richiesta del credito d'imposta</p>
<p>QUESITO NR. 120 18/09/2012</p>	<p>Il credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno in che modo è compatibile con i Percorsi di rientro 2012-2011 del Programma Master & back?</p> <p>Vedi risposta al quesito nr.52 punto 2</p>
<p>QUESITO NR. 121 18/09/2012</p>	<p>In riferimento al credito d'imposta si chiede il seguente chiarimento: L'azienda che richiede il credito per la sua dipendente , assunta il 18/04/2012 con I requisiti di lavoratrice "molto svantaggiata" con contratto p.time al 40% dell'orario contrattuale, nel primo mese di impiego ha pagato lo stipendio per contanti, essendo di basso importo (euro 186,00) ; nei successivi mesi I pagamenti sono avvenuti con assegno bancario non trasferibile. Si chiede se per il primo mese o addirittura per tutto il periodo l'azienda puo' essere esclusa dal beneficio per il fatto di aver pagato in contanti uno stipendio.</p> <p>L'Amministrazione ha in corso ulteriori approfondimenti</p>
<p>QUESITO NR. 122 18/09/2012</p>	<p>In riferimento al credito d'imposta si chiede se l'assunzione di una dipendente (che non crea incremento occupazionale) effettuata il 28/09/2011 può essere considerata in sostituzione di una dipendente che ha cessato il 29/09/2011 per dimissioni volontarie (giorno dopo). La ditta quando ha assunto la nuova dipendente era già a conoscenza delle dimissioni dell'altra dipendente quindi anche se assunta il giorno prima della cessazione in effetti è stata assunta per sostituire la dipendente dimessa</p> <p>Si rimanda all'art. 5 paragrafo 4 dell'Avviso pubblico</p>
<p>QUESITO NR. 123 18/09/2012</p>	<p>Una S.a.s. con 2 soci accomandatario al 60% madre del socio accomandante al 40% in data 13/04/2012 ha assunto il coniuge del socio accomandante con contratto a tempo indeterminato e rientrante nei requisiti per il credito d' imposta come lavoratore molto svantaggiato; si chiede se la Società possa usufruire del credito d'imposta in quanto il lavoratore ha un effettivo rapporto di lavoro subordinato con la Società e non convive con il socio accomandatario e di maggioranza.</p> <p>Vedi risposta al quesito nr. 12 punto 3</p>